

851

SENTENZA  
N. 851/13  
R.G. 2318/09  
CRON. 8525  
REP. 1619



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281quinquesc.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2318/2009 R.G. promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio degli avv.  
MORLOTTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio in CORSO CAIROLI, 96  
27100 PAVIA presso avv. MORLOTTI ALESSANDRA;

ATTORE

contro:

COMUNE DI PAVIA, con il patrocinio degli avv. MARCELLO RAVETTA, con  
elezione di domicilio in CORSO CAVOUR, 8 27100 PAVIA, presso e nello studio  
dell'avv. MARCELLO RAVETTA;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 11.6.2013, di  
seguito riportati.

TRIBUNALE DI PAVIA  
Giudice dott.sa Laura Cortellaro  
n° 2318/2009 RG

Carlo Conte, con l'avv. Alessandra Morlotti

-attore-

contro

Comune di Pavia in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Marcello Ravetta

-convenuto-

\*\*\*\*\*

**Foglio di precisazione delle conclusioni**


Previ gli accertamenti e le pronunce anche incidentali del caso  
in via preliminare e/o pregiudiziale  
dichiarare che il Comune di Pavia non è legittimato ad azionare la richiesta nei  
confronti di [REDACTED]  
nel merito:  
dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale n.  
0105068 [REDACTED] disponendone lo sgravio, nonché ogni atto presupposto e  
conseguente, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente, né in  
proprio né quale amministratore di sostegno, al Comune di Pavia a titolo di  
compartecipazione alla frequenza del C.D.D. Il Naviglio del figlio [REDACTED]  
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

Pavia, 10 giugno 2013

TRIBUNALE DI PAVIA

n. 2318/09 R.G.; G.I.: dott.ssa Cortellaro

Nella causa promossa da:



con l'avv. Alessandra Morlotti

attore

CONTRO:

COMUNE DI PAVIA con l'avv. Marcello Ravetta

convenuto

—oOo—

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**per il convenuto Comune di Pavia**

Piaccia al Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato in funzione di Giudice Istruttore, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- 1) in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- 2) dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore di dichiarare che nulla è dovuto dall'Ente convenuto nella sua qualità di amministratore di sostegno;
- 3) nel merito: respingere le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 4) con favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.

Pavia, 11 giugno 2013

Avv. Marcello Ravetta

## **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il contenuto della presente sentenza si adegnerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17° della legge 18/6/2009 n. 69<sup>1</sup> - dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] conveniva in giudizio il COMUNE DI PAVIA per sentire dichiarata la carenza di legittimazione in capo allo stesso ad avanzare pretese economiche nei confronti dell'attore e, nel merito l'illegittimità, nullità o inefficacia della cartella esattoriale 01050684613.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Sequivano una serie di rinvii volti alla precisazione delle conclusioni stante l'assenza di un giudice che trattenesse la causa in decisione. All'udienza del 11.6.2013 il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni.

Disposto lo scambio delle comparse conclusionali all'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. cpv. la causa veniva assegnata in decisione.

Ritiene questo Giudice che le domande proposte in giudizio dall'attore siano fondate e debbano trovare accoglimento.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione relativa alla carenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario sollevata dal convenuto, in quanto la materia oggetto del presente giudizio è sottratta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ed infatti, se è vero che l'art. 33 co. 1 e 2 d.lgs. 80/1998 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, è altrettanto vero che tale decreto, e la successiva l. 205/2000, devono essere rilette a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004.

<sup>1</sup> In forza della norma transitoria contenuta nell'art. 58 co. 2° della medesima legge, entrata in vigore il 4/7/2009.

In particolare, la nota pronuncia sopra richiamata, nel ridefinire l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici limitandola alle questioni concernenti l'incidenza del potere dell'Amministrazione su diritti ed interessi legittimi ed escludendola, conseguentemente, per quanto concerne le questioni patrimoniali e le altre questioni di fatto non coinvolgenti la legittimità dell'esercizio di poteri autoritativi, ha in parte semplificato il compito del giudice in ordine alla controversa questione della definizione della nozione di servizio pubblico.

Innovando rispetto al testo previgente, così come pacificamente già affermato dalla giurisprudenza (per tutte Cons Stato, Ad. Plen. ordinanza 3 marzo 2001, n. 1) la sentenza della Corte Costituzionale ha sottratto al giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, come prospettato nelle ordinanze di rimessione del giudice a quo, tutte le questioni concernenti le pretese patrimoniali come nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale.

Ed invero, in forza della nuova formulazione dell'art. 33, comma 1, viene ristabilita la giurisdizione del g.o. nella materia delle indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti le concessioni di pubblici servizi, come nel caso oggetto di giudizio.

Quanto al merito deve osservarsi che, dalla lettura degli atti e documenti di causa emergono due motivi di impugnazione della cartella esattoriale.

**1) insussistenza del debito in capo all'attore.**

Con questo motivo l'attore deduce di essere padre e amministratore di sostegno dell'incapace e di rappresentarlo, ma di non essere tenuto personalmente all'adempimento degli obblighi che fanno capo all'incapace stesso.

Precisa, inoltre, l'attore che medesimo ragionamento deve essere effettuato con riferimento all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli alimenti. L'art. 2, comma 6, del d.lgs 109/1998, precisa come agli enti pubblici sia inibito la facoltà di richiedere ed agire nei confronti dei componenti il nucleo familiare dell'assistito perché adempiano l'obbligo alimentare

Tale motivo di impugnazione è infondato.

Sotto il primo profilo, se è pur vero che l'amministrato, pur non capace, non può essere individuato nella persona dell'amministratore, quest'ultimo lo rappresenta e ne compie tutti gli

atti a rilevanza giuridica. Le cartelle di pagamento e gli atti processuali sono, quindi, notificabili direttamente al rappresentante.

In proposito si riporta uno stralcio della recente sentenza Cass. N. 2749/2012 in forza della quale *“sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perché minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Sez. 3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell'11/07/1994), v'è sicuro riscontro giurisprudenziale. Inoltre, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al DPR n. 600 del 1973, art. 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta che la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi”*.

Sotto il secondo profilo si osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 6, l. 109 cit recita: *Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.*

Pertanto è vero che, qualora la notifica all'attore in qualità di padre sarebbe lesiva della normativa citata, ma, come sopra precisato, la pretesa deve essere intesa come diretta nei confronti del soggetto tenuto all'obbligo, ovvero l'incapace, ma formalmente nei confronti del legale rappresentante.

Nessuna sostituzione del soggetto tenuto al pagamento si è, quindi, verificata.

## **2) Errata applicazione L. 328/2000**

Con il secondo motivo XXXXXXXXXX precisa come ai sensi dell'art. 25 della L. 328 cit. la verifica della condizione economica del richiedente vada effettuata secondo le disposizioni previste del d.lgs. 109 del 31.3.1998 e s.m.i..

In particolare l'art. 3, comma 2ter del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 prevede che *limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4*

della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ritiene il Tribunale, come correttamente sostenuto dalla difesa delle parti, che il servizio erogato dal CDD IL NAVIGLIO, di natura sociosanitaria, rientri nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

Ed invero, questo Tribunale ritiene fondata la prospettazione fornita dall'attore, secondo cui l'art. 3 citato consente - in relazione alla prestazione sociale oggetto del provvedimento impugnato - di tener conto dei redditi del solo assistito per determinare la misura del contributo personale al costo delle prestazioni medesime anche in mancanza del D.P.C.M., previsto dalla norma, che doveva fissare solo disposizioni di dettaglio.

Tale lettura si giustifica in virtù della ratio della disposizione che, a fronte di gravi situazioni di handicap che comportano gravi oneri economici per il nucleo familiare ove è inserita la persona da assistere, richiede come parametro di riferimento per l'imputazione dei costi delle prestazioni assistenziali la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare.

La mancanza del D.P.C.M. di attuazione regolamentare - un atto amministrativo di natura regolamentare - peraltro cagionata dall'opposizione dei Comuni in sede di Conferenza unificata dei servizi al testo presentato dal Governo, non può impedire l'applicazione della norma che peraltro contiene in sé il criterio fondamentale per la sua attuazione come già riconosciuto da alcune pronunce giurisprudenziali.

Pertanto, ritenuta *incidenter tantum* l'illegittimità della delibera della Giunta Comunale 303 del 19.11.2003, nella parte in cui prevede che la misura per la contribuzione per la frequenza ai

CSE viene determinata sulla scorta dell'ISEE dell'intero nucleo familiare, anziché del singolo assistito, deve trovare accoglimento il secondo motivo di impugnazione della cartella di pagamento.

Infine, nonostante sia questione assorbita nelle considerazioni sopra svolte, deve essere ribadita l'impossibilità per il Comune di agire per la riscossione degli obblighi alimentari nei confronti dei componenti del nucleo familiare. Si ricorda, infatti, che l'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 130/2000 non solo precisa che le nuove disposizioni "non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile" ma stabilisce che le stesse disposizioni "non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Deve pertanto pronunciarsi l'illegittimità della cartella esattoriale n 01050684613 con la conseguente ricaduta sugli obblighi ivi contenuti.

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese di lite liquidate con i nuovi parametri ministeriali ex art. 41 DM Ministero Giustizia 20.7.2012 n. 140. Ritiene il tribunale congruo il valore medio – relativo allo scaglione di valore corrispondente al valore della presente controversia - stante la natura della controversia:

Fase studio:	€ 550,00
Fase introduttiva:	€ 300,00
Fase istruttoria:	€ 00,00
Fase decisoria:	€ 700,00

Complessivamente € 1.550,00 per compensi, oltre a € 84,45 per spese esenti, il tutto oltre accessori di legge.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **preliminarmente** dichiara sussistente la giurisdizione del giudice ordinario a decidere nella presente controversia;

2. **dichiara** l'illegittimità della cartella esattoriale n 01050684613 con la conseguente ricaduta sugli obblighi ivi contenuti e, per l'effetto:
3. **dichiara** che nulla è dovuto dall'attore in forza della cartella oggetto di impugnazione;
4. **condanna** il COMUNE DI PAVIA a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in complessivi € 1.550,00 per compensi, oltre a € 84,45 per spese esenti, oltre a oneri fiscali e previdenziali come per legge;
5. **rigetta** le altre domande, istanze ed eccezioni proposte dalle parti;
6. **dichiara** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.


Così deciso in Pavia, il 9 ottobre 2013.

il Giudice

dott.ssa Laura Cortellaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giovanna ALBINI



DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA  
1.0. OTT. 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giovanna ALBINI

